

TI_GERICHTE 90.2000.31 vom 25. Mai 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-05-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_90.2000.31

FR: TI_GERICHTE 90.2000.31 du 25 mai 2001

IT: TI_GERICHTE 90.2000.31 del 25 maggio 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

La competenza di questo Tribunale è data dall'art. 42 cpv. 4 LCFo del 21 aprile 1998. La legittimazione del ricorrente, leso nei suoi legittimi interessi dalla decisione impugnata, deriva dall'art. 43 LPamm, per il rimando generale alla LPamm dell'art. 42 cpv. 3 LCFo, tenuto presente che l'art. 43 LPamm è conforme all'art. 98a OG garantendo lo stesso diritto di ricorrere, per gli stessi motivi stabiliti per il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine.

E. 2

L'art. 10 cpv. 2 della Legge federale sulle foreste (LFo) prescrive che al momento dell'adozione o revisione del PR il carattere forestale dev'essere accertato laddove le zone edificabili confinano o confineranno in futuro con la foresta. A norma dell'art. 13 cpv. 1 LFo i margini risultanti da quell'accertamento devono essere iscritti nelle zone edificabili secondo le disposizioni della LPT, con la precisazione al capoverso 2, costituente una delle principali novità della LFo, che "i nuovi popolamenti al di fuori di questi margini forestali non sono considerati foreste". Ciò significa che i confini tra bosco e zona edificabile rimangono immutati fin tanto che il PR non modifichi la zona edificabile stessa, nel qual caso i margini del bosco dovranno essere nuovamente accertati (art. 13 cpv. 4 LFo). Con la nuova legge, dunque, il carattere dinamico del bosco è abolito nei confronti della confinante zona edificabile, a tutto vantaggio della sicurezza del diritto e rafforzamento del ruolo della pianificazione del territorio. La pianificazione diviene, anche nei rispetti della foresta, il quadro operativo nel cui ambito i diversi interessi attinenti al territorio devono essere posti a raffronto e valutati, attraverso una ponderazione globale, in funzione dell'importanza che rivestono singolarmente nel contesto generale. La risposta dev'essere ispirata ai principi fondamentali della pianificazione del territorio oltre ad essere, naturalmente, conforme al diritto, nell'ossequio in particolare delle normative specifiche reggenti i singoli settori, quello forestale compreso.

E. 3

Il ricorrente nega che l'aggregato arboreo presente sulla part. _____ costituisca bosco ai sensi di legge. La censura è infondata per i motivi che seguono. L'art. 2 LFo considera foresta ogni superficie coperta da alberi o arbusti forestali che possa svolgere funzioni forestali. L'origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo. Si considerano inoltre foreste (art. 2 cpv. 2) i boschi pascolati, i pascoli alberati e le selve, le superfici non alberate o improduttive di un fondo

forestale quali radure, strade forestali o simili, nonché i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento. Una consolidata giurisprudenza, ancora recentemente confermata (DTF 124 II p. 88, cons. 3d/bb e riferimenti ivi citati), ha precisato cosa si deve intendere per "funzione forestale": un bosco adempie questa funzione quando per la sua consistenza, ubicazione, e qualità costituisce uno spazio di ristoro ("Erholungsraum") per l'uomo, ma anche quando contribuisce a formare il paesaggio, a proteggere l'ambiente da influssi nocivi quali immissioni indesiderate o rumore, a proteggere le acque, le sorgenti e le rive dei laghi o ancora quando rappresenta uno spazio vitale per animali selvatici e specie indigene di piante. Dal profilo più strettamente tecnico, l'Ordinanza sulle foreste (Ofo) prescrive al suo art. 1 una serie di parametri minimi per i quali il diritto cantonale può considerare foresta un'area coperta da alberi; la superficie minima può variare dai 200 agli 800 mq, la larghezza minima dai 10 ai 12 ml e l'età del popolamento, in caso di estensione boschiva spontanea, dai 10 a 20 anni. Per la nuova Legge cantonale sulle foreste del 24 aprile 1998 è da considerare bosco una superficie coperta da alberi estesa perlomeno 800 mq, larga almeno 12 metri e di un'età di almeno 20 anni (art. 3 cpv. 1 LCFo). Con la precisazione al cpv. 3 dell'art. 3 che "all'interno di un perimetro edificabile, di protezione o di pericolo è considerata bosco una superficie di almeno 500 mq". Tuttavia, "qualora tale superficie sia situata lungo i corsi d'acqua, sulle rive dei laghi o nel caso di fitocenosi (aggregati boschivi) rari, i criteri minimi non sono applicabili" (art. 3 cpv. 2 LCFo). Nel caso concreto, anche senza considerare l'ubicazione del terreno dell'insorgente all'interno di un perimetro edificabile, tali presupposti sono chiaramente adempiuti. Questo Tribunale ha potuto constatare in sede di sopralluogo come tale terreno sia ampiamente boscato, fatta salva la porzione che costeggia la strada comunale, che, essendo tuttavia costellata da numerose ceppaie, deve essere tenuta in considerazione ai fini dell'accertamento forestale. Di conseguenza, ci si trova in presenza di una superficie boschiva superiore agli 800 metri quadrati (il fondo dell'insorgente misura difatti 1000 mq), larga più di 12 metri e più vecchia di 20 anni. A questo proposito la Sezione forestale ha prodotto alcune fotografie aeree, scattate in un ampio lasso di tempo (1962; 1977; 1983; 1995), che mostrano chiaramente la presenza su tutto il mappale di vegetazione arbustiva e di piante per lo meno dal 1962. Ciò che per altro viene confermato dal piano della carta forestale ticinese del 1971, che include il fondo nel margine della foresta, nonché dalle fotografie del 1981, che mostrano inoltre la parte del fondo allora recentemente disboscata. Al riguardo giova menzionare la decisione 19 novembre 1985 del Consiglio di Stato, che, riconosciuto il carattere forestale dell'intero fondo, ha rifiutato la relativa domanda di dissodamento. Per di più, la Commissione per la protezione delle bellezze naturali e del paesaggio e la Sezione della pianificazione urbanistica, preavvisando sfavorevolmente la richiesta d'autorizzazione al dissodamento, hanno individuato in quella paesaggistica la funzione precipua svolta dal bosco sito sulla particella del ricorrente (doc. 6; 7), di modo che, la censura circa la pretesa carenza di una benché minima funzione forestale ai sensi della LFo non può trovare spazio. In conclusione, l'accertamento effettuato dalle autorità forestali deve quindi essere considerato corretto e va tutelato anche in questa sede.

E. 4

Inconferente è infine l'invocata disparità di trattamento nell'accertamento, per il fatto che le particelle finitime alla n. _____ risultano ora edificate, benché fossero in origine nella medesime condizioni di quella del ricorrente. A tale proposito si osserva che scopo della procedura di accertamento forestale è di chiarire se una determinata superficie corrisponda alla definizione legale di foresta. Ulteriori questioni di diritto sono in principio escluse

(DTF 122 II 279 c. 2b; 118 Ib 433 c. 3a) e vanno semmai presentate nella procedura della licenza edilizia o del dissodamento (cfr. Stefan M. Jaissle, *Der dynamische Waldbegriff und die Raumplanung*, 1994, p. 83). A questo Tribunale non risulta comunque che l'accertamento operato dalle autorità forestali inerente al fondo del ricorrente sia stato determinato da criteri discriminatori. Le motivazioni addotte a suffragio del carattere forestale del fondo in parola, riassunte con dovizia nel considerando precedente, sono più che valide e convincenti, e meritano piena riconferma in questa sede. Per questi motivi, visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie, dichiara e pronuncia

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.